

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



Incarico Speciale Bilancio, fondi comunitari ed extraregionali
Ufficio Commissione Bilancio e U.E.



Dossier n. 2/2008

Decreto - legge 27 maggio 2008, n. 93
"Disposizioni urgenti per salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie"

Profili finanziari generali ed effetti
nella Regione e sulla finanza regionale

XV legislatura – giugno 2008



*L'Ufficio redige **"Note di lettura"** e **"Dossier di documentazione"** su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.*

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'ufficio:
(tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 mail bilancio@ars.sicilia.it)*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE DEL DOSSIER

- ◆ I contenuti del decreto pag. 5
- ◆ Analisi delle voci di copertura: principali effetti nella Regione
e sulla finanza regionale pag. 6
- ◆ Ulteriori effetti pag. 12
- ◆ La sospensione delle addizionali pag. 13
- ◆ Allegato: il testo del decreto – legge pag. 16

I contenuti del dossier

Il decreto - legge 27 maggio 2008, n. 93

*"Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie"
ed i principali riflessi nella Regione e sulle finanze regionali*

Nel dossier vengono presi in esame i contenuti del decreto legge 93/2008 per considerarne sia i profili finanziari generali che le loro specifiche ricadute nella Regione e sulla finanza regionale. Sul provvedimento è in corso la procedura parlamentare di conversione in legge ed in atto è all'esame della Commissione Bilancio della Camera che ha fissato per martedì 17 giugno la votazione sugli emendamenti presentati.

Oneri del provvedimento e copertura finanziaria Nella tabella che segue viene riportato il quadro degli oneri recati dal provvedimento e la fonte di copertura finanziaria corrispondente

Oneri e copertura (milioni di euro)

Oggetto	2008	2009	2010	Copertura finanziaria
Rimborso ai comuni del minore gettito ICI sulla prima casa (art. 1)	1700	1700	1700	A carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
Minore gettito per effetto dell'applicazione dell' Imposta sostitutiva lavoro straordinario (art. 2)	649	401,5	-	A carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
Prestito ponte Alitalia (art. 4)	300	-	-	Per 205 milioni di euro a carico del Fondo per la competitività e lo sviluppo (art. 1 c. 841 finanziaria 2007); per 85 milioni di euro a carico del Fondo per la finanza d'impresa (art. 1 c. 847 finanziaria 2007). Viene anche prevista la riassegnazione ai fondi delle eventuali somme rimborsate.
Fondo per il reintegro dei programmi di spesa (art. 5 c. 4)	100	100	60	A carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
Totale oneri	2749	2201,5	1760	

Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica e le modalità di copertura La manovra di copertura finanziaria (al netto della specifica copertura finanziaria di 300 milioni di euro per il 2008, di cui all'art. 4- Prestito ponte Alitalia) viene dunque posta integralmente a carico del *Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Ministero dell'economia-oneri comuni di parte corrente)* istituito con l'art. 5 c. 10 del DL 282/2004 e finalizzato a finanziare *interventi volti alla riduzione della pressione fiscale*.

Per realizzare la copertura degli oneri, l'art. 5 del decreto dispone la assegnazione al *Fondo per gli interventi strutturali di politica economica* delle risorse rivenienti:

- da riduzioni o cancellazioni di spese autorizzate dalla finanziaria 2008, dalla finanziaria 2007 e dal decreto legge 248/2007 (mille proroghe);
- da risparmi di spesa conseguenti a modifiche normative apportate alla finanziaria 2008;
- dall'utilizzo di accantonamenti di bilancio di vari ministeri (si veda per il dettaglio l'apposita tabella riportata nel decreto);
- dalla riduzione percentuale del 6,78% degli stanziamenti di parte corrente della tab. C della finanziaria 2008.

Il ricorso a questo particolare meccanismo contabile che prevede (rispetto al modello del collegamento diretto delle voci di copertura alle finalità di spesa) l'attribuzione delle risorse ad un fondo e la loro "successiva" utilizzazione a copertura delle spese, come "prelievi" dal fondo stesso, appare funzionale, nel caso in esame, all'obiettivo di superare i limiti posti dalla normativa di contabilità nazionale (art. 11 ter comma 1 lett. b) e d) della legge 468/1978) alla possibilità di utilizzare risorse di parte capitale per fare fronte a spese di parte corrente (in tal senso si veda la Nota sul provvedimento, del Servizio del bilancio della Camera). Si consideri che a fronte di oneri 2008, interamente di parte corrente, la copertura finanziaria (al netto della specifica copertura del prestito ponte Alitalia per 300 milioni di euro) è operata per oltre il 79% del totale, con risorse di parte capitale (1.936,3 milioni di euro su 2.449 milioni di oneri complessivi).

Una analisi delle voci di copertura Rinviano alle tabelle allegate al decreto (che si riportano in appendice al presente dossier assieme al testo del decreto) per il dettaglio di tutte le voci di spesa che vengono ridotte od integralmente definanziate per la copertura degli oneri, nella tabella che segue, vengono riportate quelle misure dalle quali discendono effetti più diretti e specifici nella Regione e sulla finanza regionale. Naturalmente va tenuto presente che tutte le misure di carattere generale del provvedimento sono suscettibili di produrre *effetti* e di incidere sulla realtà regionale.

Misure aventi effetti più diretti nella Regione e sulla finanza regionale

Oggetto	Riduzione complessiva operata			Note
	2008	2009	2010	
Fondo per il sostegno del trasporto pubblico locale (legge 244/2007 art. 1 c. 304)	113	130	110	<p>La disposizione utilizza a copertura degli oneri del provvedimento, la intera dotazione stanziata dal comma 304 dell'art. 1 della L. 244/2007 per il "Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale" destinato al rinnovo del parco rotabile e su gomma.</p> <p>Dai dati assunti dall'Ufficio, risulta che il Ministero dei Trasporti ha già adottato i decreti sui piani di riparto alle Regioni delle disponibilità stanziate con le finanziarie 2007 e 2008. In base a tali piani, l'attribuzione alla Sicilia è pari a:</p> <p>-22.284 milioni di euro sul riparto ex comma 1031 dell'art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007);</p> <p>-14,059 milioni di euro sul riparto ex comma 304 dell'art. 1 della L. 244/2007 (finanziaria 2008)</p> <p>In relazione a tali assegnazioni, la Giunta Regionale ha già deliberato (aprile 2008) il relativo cofinanziamento regionale (nella misura del 25%, per un importo complessivo di 9,086 milioni di euro).</p> <p>Con la cancellazione del riparto 2008, la iscrizione delle somme nel bilancio regionale riguarda esclusivamente le assegnazioni statali 2007 di 22,284 milioni di euro ed il corrispondente cofinanziamento regionale di 5,571 milioni di euro (somme, per altro già iscritte in bilancio) con decreto del Ragioniere generale.</p> <p><i>Si consideri che la cancellazione delle disponibilità 2008 è stata operata dopo che il decreto di riparto delle risorse alle Regioni è adottato da oltre due mesi (decreto 82/T del 19 marzo 2008) ed è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.</i></p>

Oggetto	Riduzione complessiva operata			Note
	2008	2009	2010	
Interventi per la mobilità ed il recupero di edifici nelle città riconosciute dall'UNESCO patrimonio dell'umanità; (legge 244/2007 art. 1 c. 321-323)	14	14	14	<p>I commi 321 e 323 dell'art. 1 della finanziaria 2008 prevedono interventi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire i processi di mobilità nei centri storici di città riconosciute dall'UNESCO patrimonio dell'umanità; - la contrazione di mutui da parte degli enti locali con oneri a carico dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. <p>La disposizione utilizza a copertura degli oneri del decreto, l'intero stanziamento autorizzato per le due finalità.</p> <p><i>Pur non potendosi operare una stima quantitativa degli effetti in Sicilia dell'integrale definanziamento della disposizione, la voce si riporta considerata la rilevante incidenza territoriale dei potenziali siti interessati dagli interventi autorizzati dalla medesima.</i></p>
Fondo per lo sviluppo delle isole minori. (legge 244/2007 art. 2 c. 41)	20	20	20	Viene disposta la integrale utilizzazione a copertura degli oneri del decreto, della spesa autorizzata con la finanziaria 2008, destinata alla istituzione presso la Presidenza del consiglio del <i>Fondo di sviluppo delle isole minori</i> per finanziare interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza. Dalle informazioni assunte dall'Ufficio presso la Ragioneria generale ed il Dipartimento Trasporti della Regione, si è avuta conferma che, allo stato, non risultano adottati provvedimenti di riparto o di assegnazione delle risorse del fondo.

Oggetto	Riduzione complessiva operata			Note
	2008	2009	2010	
Interventi in favore delle Aziende agricole siciliane danneggiate dalla "peronospora" (legge 244/2007 art. 2 c. 135)	50	0	0	Viene disposta a copertura degli oneri del decreto, la integrale utilizzazione dello stanziamento autorizzato con la finanziaria 2008, in favore delle Aziende agricole siciliane danneggiate dalla "peronospora". Si consideri che la norma della finanziaria che ha autorizzato l'intervento, prevedeva che le somme stanziare per tale finalità fossero trasferite alla Regione <i>entro un mese dall'approvazione della legge (quindi entro gennaio 2008)</i> e che la copertura finanziaria dell'onere gravasse sulle risorse del <i>Fondo per le aree sottoutilizzate</i> che quindi, per la corrispondente misura, sono destinate alla nuova finalità di spesa.
Incentivi per l'autotrasporto (Ecobonus) (legge 244/2007 art. 2 c. 232)	77	77	77	Viene disposta la integrale utilizzazione a copertura degli oneri del decreto, della spesa autorizzata con la finanziaria 2008, per gli incentivi in favore delle imprese di autotrasporto per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità su strada a quella marittima. Si tratta di interventi per i quali la Regione ha già adottato una specifica disciplina (l.r. 11/2004) alle cui finalità vennero destinati, per il triennio 2004-2006, 35 milioni di euro complessivi, utilizzando le assegnazioni dello Stato ex art. 134 della L. 388/2000 (Riqualficazione del settore del trasporto merci nella regione Sicilia). Sulla base dei dati del sistema informativo della Ragioneria generale, sulla gestione del bilancio, la situazione impegni e pagamenti 2005-2008 (competenza più residui) riferita agli stanziamenti della l.r. 11/2004 è la seguente: -impegni per 6,245 milioni di euro; -pagamenti (competenza più residui) per 4,255 milioni di euro. Sia nel 2007 che nel 2008 sono state disposte riproduzioni di economie per 10 milioni di euro per ciascuna annualità.

Oggetto	Riduzione complessiva operata			Note
	2008	2009	2010	
Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina (legge 244/2007 art. 2 c. 234-235)	20	22	7	Si tratta delle somme stanziare dalla finanziaria 2008 per gli interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità (in particolare da e per la Sicilia) derivanti dai lavori di ammodernamento dell'autostrada SA-RC. Gli stanziamenti disposti per tale finalità vengono integralmente utilizzati a copertura degli oneri del decreto in esame.
Incremento risorse del FAS per interventi attuativi del programma per lo sviluppo della larga banda nel mezzogiorno (legge 244/2007 art. 2 c. 299)	50	0	0	Si tratta della intera dotazione dell'incremento, del <i>Fondo per le aree sottoutilizzate</i> , disposto dalla finanziaria 2008, per essere destinato al finanziamento degli interventi attuativi del <i>programma per lo sviluppo della banda larga nel mezzogiorno</i> .
Fondo per la forestazione (legge 244/2007 art. 2 c. 335)	50	50	50	Viene disposta la integrale utilizzazione a copertura degli oneri del decreto, dello stanziamento disposto con la finanziaria 2008, finalizzato alla istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane. <i>nei comuni a maggiore crisi ambientale</i> . Da informazioni assunte dall'Ufficio presso il Comune di Gela è stato confermato che a valere su tali fondi è stata definita una convenzione con il Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di interventi nel territorio di tale comune, per 2,5 milioni di euro.
Contributo a favore di attività socialmente utili (ASU) (legge 244/2007 art. 2 c. 550)	55	55	55	Si tratta della intera dotazione della spesa annua continuativa (a decorrere dal 2008) disposta dalla finanziaria 2008, per il finanziamento delle misure finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impegnati in ASU dal Comune di Palermo. <i>La dotazione finanziaria della disposizione è stata integralmente ripristinata per gli anni 2008-2010 con un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 5 giugno, con le risorse del fondo previsto dallo stesso decreto in esame (art. 5 c. 4) destinato al reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.</i>

Oggetto	Riduzione complessiva operata			Note
	2008	2009	2010	
Incremento fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario (dl 248/2007 - milleproroghe)	14			<p>Il taglio riguarda l'incremento (rispetto all'ammontare di 850 milioni di euro disposto per il 2008 con la L. 296/2006) disposto dal DL 248/2007 (mille proroghe), del fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario.</p> <p>Facendo riferimento ai criteri di riparto adottati per tale fondo, le assegnazioni alla Regione rappresentano circa il 14% delle disponibilità e dunque la quota per la Sicilia sull'importo cancellato è stimabile attorno ai 2 milioni di euro.</p>
Potenziamento viabilità provinciale, Calabria e Sicilia (legge 244/2007 art. 2 comma 538)	500	500	0	<p>Le disponibilità utilizzate a copertura degli oneri del decreto, corrispondono allo stanziamento integrale autorizzato con la finanziaria 2008 (art. 2 comma 538) destinato alle province della Regione siciliana e della Calabria (per le quote rispettivamente di 350 e 150 milioni di euro per ciascuna delle due annualità) per l'ammodernamento ed il potenziamento della viabilità secondaria.</p>
Utilizzazione somme iscritte in Bilancio per "Interventi di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria (art. 1 c. 1155 L. 296/2006)	1.363,5	-	-	<p>Con il comma 6 dell'art. 5 del decreto in esame, viene disposto che l'intero ammontare della somma iscritta nel bilancio 2008 per "<i>Interventi di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e Calabria</i>" (art. 1 c. 1155 della L. 296/2006) affluisce al <i>Fondo per gli interventi strutturali di politica economica</i> per essere destinata alla copertura degli oneri del decreto in esame.</p> <p>Il meccanismo contabile di utilizzazione di tali risorse prevede che una quota pari a 752,5 milioni di euro venga impiegata a copertura degli oneri 2008. Per la ulteriore quota di 611 milioni di euro si prevede che venga versata in una contabilità speciale e riversata in entrata al bilancio negli anni 2009 (438 milioni di euro) e 2010 (173 milioni di euro), concorrendo per tali importi alla copertura degli oneri del decreto per le corrispondenti annualità.</p>

Ulteriori effetti: i contenuti del decreto A parte gli effetti connessi in maniera specifica con la copertura finanziaria degli oneri del decreto dei quali si è detto, sono da valutare anche le implicazioni finanziarie di altre misure contenute dal decreto.

<p>Rimborso ai comuni del minore gettito della esenzione ICI prima casa (art. 1)</p>	<p>La norma dispone la totale esclusione dal pagamento dell'ICI gravante sulla abitazione principale. Il minore gettito stimato è di 1.700 milioni di euro a decorrere dal 2008 che viene rimborsato ai comuni per pari importo con oneri a carico del bilancio dello stato. Anche se la norma si presenta <i>a saldo zero</i> per i bilanci dei comuni, modalità di versamento dei trasferimenti e criteri di quantificazione degli stessi sono tali che possono determinare conseguenze sugli equilibri finanziari dei comuni stessi.</p> <p>Modalità di versamento dei rimborsi La norma non contiene un termine esplicito entro il quale le risorse ai comuni debbono essere trasferite, ma rinvia prima ad una intesa da realizzare <i>entro sessanta giorni</i> in Conferenza Stato-Città <i>per fissare criteri e modalità per la determinazione del contributo</i> e poi ad un successivo decreto del Ministero degli Interni per la sua erogazione. Si tratta di modalità di versamento tali da determinare indubbi problemi di cassa ai comuni, ai quali, a fronte dei futuri trasferimenti, vengono meno nell'immediato i versamenti degli acconti ICI di giugno.</p> <p>Quantificazione dei trasferimenti La norma quantifica l'importo del minore gettito e dei corrispondenti trasferimenti annui, in 1.700 milioni di euro costanti. La mancata considerazione nella determinazione dei trasferimenti sostitutivi, di qualsiasi dinamica temporale del gettito dell'imposta (dinamica che l'ANCI stima nel 2,6% di incremento annuo) si traduce in una prospettiva pluriennale, in una significativa perdita di gettito per i comuni.</p>
<p>Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (art. 2)</p>	<p>La misura dispone, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2008, per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro annui, che le somme percepite per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 3.000 euro, vengano assoggettate ad una imposta sostitutiva del 10% in luogo della ordinaria tassazione IRPEF, addizionale regionale e comunale.</p> <p><i>La misura ha effetti diretti sulla finanza regionale in termini di minore gettito IRPEF ed addizionale regionale IRPEF.</i></p> <p>La relazione tecnica stima una perdita complessiva di gettito IRPEF, per i sei mesi 2008 di applicazione della norma, pari a 960 milioni di euro, a 74 milioni di euro come addizionale regionale ed a 22 milioni di euro a titolo di addizionale comunale: 1.034 milioni di euro di minore gettito complessivo. Nello schema di copertura finanziaria del decreto, gli oneri (anche se la misura esaurisce i suoi effetti nel 2008), vengono imputati, in parte all'esercizio finanziario 2008 (per 640 milioni di euro) ed in parte all'esercizio finanziario 2009 (per 416 milioni di euro). Va sottolineato che il calcolo della ricaduta in Sicilia della manovra deve tenere conto che la quota dell'IRPEF regionale rappresenta circa il 3% del totale nazionale. Se si applica la medesima proporzione al mancato gettito, si può stimare attorno a 30 milioni di euro la minore entrata regionale a titolo di IRPEF ed addizionale regionale.</p>

<p>Disposizioni per gli investimenti immobiliari degli enti previdenziali (art. 5 c. 5)</p>	<p>L'abrogazione dell'art. 22 quater del DL 248/2007 (mille proroghe), disposta dall'art. 5 c. 5 del decreto in esame, modifica in senso restrittivo la disciplina riguardante i vincoli a carico degli enti previdenziali per effettuare investimenti immobiliari in forma indiretta. Da tale abrogazione, la relazione tecnica stima che vengano meno spese per 700 milioni di euro (non si tratta di minori spese di bilancio e dunque non rilevano ai fini della copertura finanziaria del decreto, in base al criterio della competenza giuridica, ma di risorse che vengono contabilizzate, secondo un criterio di cassa, ai fini degli effetti che la minore spesa, ha sull'indebitamento).</p> <p><i>Da informazioni assunte dall'Ufficio presso i responsabili dell'Università di Enna è stato confermato che per effetto di tale abrogazione e della revoca dei provvedimenti esecutivi connessi (prevista dalla norma stessa), vengono meno gli investimenti INAIL destinati alla realizzazione del campus dell'università di Enna, previsti per un importo di 78 milioni di euro (la circostanza era stata evidenziata anche nel corso dello svolgimento di atti ispettivi alla Camera dei Deputati nella seduta del 4 giugno u.s.).</i></p>
---	--

La sospensione degli aumenti di addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote sui tributi attribuiti a Regioni ed enti locali. La disposizione introdotta con l'art. 1 comma 7 del decreto, sospende il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Il divieto, in realtà, operando dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, è destinato, per il 2008, a non avere effetti pratici sulla gran parte degli enti locali e sulla totalità delle Regioni avendo queste già adottato i rispettivi bilanci e le relative manovre sulle aliquote. La questione ha tuttavia un suo specifico rilievo in particolare per quelle Regioni (tra le quali la Sicilia) che hanno sottoscritto i piani di rientro dei disavanzi sanitari, poiché dal blocco sono esplicitamente esclusi gli incrementi di aliquote collegati con i suddetti piani di rientro.

Nella tabella che segue viene riportato il prospetto Regione per Regione del regime delle aliquote vigenti relativamente alla addizionale IRPEF ed IRAP.

Le aliquote dell'Irap e dell'addizionale Irpef per il 2008 (1)

Regione	Addizionale Irpef	Irap
Sicilia	1,4	5,25 (5,0 per Pmi artigiane, nel commercio e nel turismo, coop; 4,75 per coop a mutualità prevalente e istituti di vigilanza privata; 4,25 per vittime di estorsione; esenzioni per Onlus; Ipab e nuove imprese giovanili nate nel 2004)
Abruzzo	1,4	5,25
Campania	1,4	5,25
Lazio	1,4	5,25 (4,75 per alcuni settori; 4,25 per nuove imprese e imprese in crisi; 1,9 per agricoltura e pesca)
Molise	1,4	5,25 (4,25 per imprese femminili e giovanili, montane, delle aree terremotate e sport dilettantistico)

Basilicata	0,9	4,25 (3,5 Onlus; 3,25 Ong)
Friuli Venezia Giulia	0,9	4,25 (3,25 per le nuove imprese; le imprese virtuose e quelle montane; esenzione per le Onlus)
Sardegna	0,9	4,25 (3,25 per nuove imprese locali)
Toscana	0,9	4,25 (5,25 per raffinerie, banche e soc finanziarie; 3,75 per attività commerciali in montagna; 3,25 per Onlus e nuove imprese giovanili; esenzioni per piccole attività commerciali di interesse particolare)
Prov. Trento	0,9	3,75 (5,25 per le imprese virtuose e le nuove iniziative produttive; 0,9 per agricoltura e piccola pesca; esenzione per le Onlus)
Prov. Bolzano	0,9	3,75 (3,25 per le imprese che rinunciano ai contributi provinciali; esenzione per Onlus e contributi sociali)
Valle d'Aosta	0,9	4,25 (3,25 per imprese virtuose e alcune coop; esenzione per Onlus e Asp)

Calabria	0,9 fino a 15mila euro; 1,4	4,25
Emilia-Romagna	1,1 fino a 15mila euro; 1,2 fino a 20mila; 1,3 fino a 25mila; 1,4	4,25 (3,5 per Coop, Onlus, Ong); 5,25 per raffinerie, produz. e distr. energia, telecom e attività finanziarie
Liguria	0,9 fino a 20mila; 1,4	4,25 (5,25 per energia e telecom)
Lombardia	0,9 fino a 15.493 euro; 1,3 fino a 30.987; 1,4	4,25 (5,25 per banche e att. finanziarie; 3,75 per l'agricoltura)

Regione	Addizionale Irpef	Irap
Marche	0,9 fino a 15.500 euro; 1,2 fino a 31mila; 1,4	5,25 (4,5 o 4,25 per alcune categorie; 3,25 o 2,25 per le coop sociali)
Piemonte	0,9 fino a 15mila euro; 1,4	4,25 (5,25 per banche e assicurazioni; 2,25 per coop sociali)
Puglia	0,9 fino a 28mila euro; 1,4	5,25 (esenzione per le Onlus)
Umbria	0,9 fino a 15mila euro; 1,1	4,25 (5,25 imprese di telecomunicazioni, intermediazione finanziaria, immobiliari ed energia elettrica; 3,75 per le coop di lavoro; 3,50 per le Onlus; esenzione parziale per le coop sociali)
Veneto	0,9 fino a 29.500 euro; 1,4	4,25 (5,25 per banche e attività finanziarie; 3,25 per ex Ipab e per imprese giovanili, femminili e coop sociali nate nel 2005/2007)

(1) Le aliquote riportate non tengono conto della riparametrazione delle aliquote IRAP (sulla base del coefficiente 0,9176 previsto dal comma 226 della finanziaria 2008, da applicare alle eventuali modifiche disposte fino al 1 gennaio 2008), considerato che le relative modalità applicative non sono state risolte. Per quello che riguarda in particolare la Sicilia, il Dipartimento Finanze sul punto, ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate circa la applicabilità della rimodulazione delle variazioni delle aliquote che in Sicilia sono state introdotte in relazione agli automatismi connessi con il piano di rientro dei disavanzi sanitari.

Dal prospetto emerge un quadro piuttosto differenziato in ordine al regime delle aliquote applicate. Un primo gruppo è costituito da quelle Regioni (tra le quali la Sicilia) che hanno sottoscritto i piani di rientro dei disavanzi sanitari e sono dunque tenute ad applicare le aliquote dell'addizionale IRPEF nella percentuale massima dell'1,4 % fisso, senza graduazioni per classi di reddito e, per l'IRAP, ferma restando l'aliquota massima del 5,25%, la maggiorazione di un punto percentuale. Per queste regioni inoltre non può escludersi, in relazione all'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi di risanamento, l'applicazione delle aliquote anche oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, *fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi* (art. 1 c. 796 della L. 296/2006).

Un altro gruppo di sette regioni (tra le quali tutte quelle a statuto speciale, fatta eccezione per la Sicilia) applicano l'aliquota minima dell'addizionale IRPEF (0,9%) per tutti i contribuenti e dispongono diverse ipotesi di riduzioni selettive delle aliquote IRAP ed esenzioni per le ONLUS.

Le rimanenti regioni adottano una modulazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF, differenziate per classi di reddito e differenziazioni selettive ed esenzioni per l'IRAP.

Decreto - legge 27 maggio 2008, n. 93

“Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonche' di rilancio e sviluppo economico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto; b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.

Art. 3.

Rinegoziazione mutui per la prima casa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati

per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.

6. Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta è comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4.

Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre 2008.

2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.

3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.

4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e dovuti

dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.

7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte: a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.

8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilita' speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, nonche' quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per le finalita' previste dalla legge nell'ambito del programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni

finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede: a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8; b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6; c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal comma 6; d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	6.158.000	17.418.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	—	29.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20.490.000	36.146.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	19.250.000	—
MINISTERO DELL'INTERNO	33.000.000	64.093.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	171.000	—
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	4.989.000	11.809.000
MINISTERO DELLA SALUTE	20.670.000	151.682.000
MINISTERO DEI TRASPORTI	800.000	3.120.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	4.372.000	2.958.000
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE	60.100.000	165.145.000
TOTALE	170.000.000	452.400.000

8. Affluiscono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65.000.000	128.100.000	198.000.000
MINISTERO AFFARI ESTERI	2.300.000	3.000.000	—
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	—	—	200.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	7.700.000	41.000.000	41.800.000
TOTALE	75.000.000	172.100.000	240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati; b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro.»;

2) al comma 60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;

3) al comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l'anno 2008»;

4) al comma 205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «8,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;

5) al comma 247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;

6) al comma 309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;

7) al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;

8) al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;

9) al comma 409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro»;

10) al comma 410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;

11) il comma 437 e' sostituito dal seguente: «437. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali e' ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

12) il comma 519 e' sostituito dal seguente: «519. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 25 milioni per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;

13) il comma 535 e' sostituito dal seguente: «535. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

14) il secondo periodo del comma 1152 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.»;

15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.

10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»; b) all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) e' soppressa; c) all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

11. All'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008».

12. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 maggio 2008

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244					
1	300		1,0	2	2
1	304	305	113	130	110
1	307		12	12	12
1	319		10		
1	321		4	4	4
1	324	322-323	10	10	10
1	342		2	8	10
1	354	351-352-353	3	10	10
2	41	42	20	20	20
2	67		0,5	0,5	0,5
2	70		10,0		
2	80		10	10	10
2	125		2	2	
2	135		50		
2	177		2		
2	178		3		
2	190	188-189	1	1	1
2	206		10		

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	209		2,7		
2	210	211-212-213-214	1	5	5
2	223		5	15	
2	232		77	77	77
2	234	235	20	22	7
2,	243	238-239-240-241-242	15	15	15
2	248		10	10	15
2	251		56	56	56
2	260		3		
2	261		4	4	
2	272	273-274	2	2	2
2	299		50		
2	300		20		
2	306		12	130	
2	311		10		

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	328		4,3		
2	329		1,5	1,5	1,5
2	331		3,5		
2	333		30	20	20
2	335	336	50	50	50
2	347		1		
2	384	382-383	1,5	2	2
2	397	401	3,4	0	0
2	402		1,5		
2	403		1		
2	404	405-406	15	15	15
2	408		10		
2	426		5	5	5
2	435		7	10	10
2	436		3	3	
2	443	440-441-442	5		
2	458		3	3	3
2	463		20		
2	464		1,5		
2	475	476-477- 478-479- 480	10	10	
2	483	481-482-484	2		
2	487	485-486	1		

ELENCO 1					
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA					
in milioni di euro					
articolo	comma	commi associati	importo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa		
			2008	2009	2010
2	536		50		
2	550	551	55	55	55
2	552		1	1	1
2	564	565	20	35	40
2	566		10		
2	567		3	3	3
2	568		2	1	1
2	585	577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584.	10,5	10,5	10,5
2	586	587	6	6	6
3	3		60		
3	160		2		
totale (A)			950,9	776,5	589,5
<i>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31</i>					
10	1		3,0	3,0	3
8-ter			14,0		
13-bis			16,0	16,0	16
22-sexies			0,6	0,75	
49-bis			1,0		
totale (B)			34,6	19,8	19,0
<i>- Legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>					
1	627		10	10	
totale (C)			10,0	10,0	
<i>- Decreto-legge 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003</i>					
49			15,0	36,0	36,0
totale (D)			15,0	36,0	36,0
Totale (A)+ (B) +(C) + (D)			1.010,5	842,3	644,5

